

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

GARANZIE SU FINANZIAMENTI

Avvio dell'operatività del fondo di garanzia sulle operazioni di microcredito

MedioCredito Centrale ha approvato le modalità per l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi a favore delle operazioni di microcredito, in attuazione di quanto previsto dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Le imprese costituite da meno di 5 anni, con ricavi fino a 200.000 euro e indebitamento inferiore a 100.000 euro possono inviare le domande per prenotare le risorse necessarie alla concessione della garanzia, utilizzando la procedura *online* già disponibile sul sito del Fondo, e presentare il proprio progetto a un operatore del microcredito, a un istituto bancario o a un intermediario finanziario, che dovrà confermare di aver ricevuto la richiesta di finanziamento. I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni e non possono eccedere la soglia di 25.000 euro.

(MedioCredito Centrale Spa, Circolare n.8, 26/05/2015)

RIVALUTAZIONE TERRENI

Perizia di stima asseverata anche in data successiva al rogito del terreno

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda la rideterminazione dei valori dei terreni ai fini della determinazione della plusvalenza *ex art.67 d.P.R. n.917/86*, è ammesso che la perizia giurata di stima venga asseverata anche in data successiva al rogito del terreno cui si riferisce. Inoltre, per quanto attiene al valore di perizia, se il contribuente indica nell'atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello determinato con la perizia giurata di stima, si espone ad una rettifica da parte del fisco anche con riferimento alla determinazione della plusvalenza tassabile, non potendo far valere gli effetti della rivalutazione del bene.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.53, 27/05/2015)

Oggetto: DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il prossimo 30 giugno 2015 è la scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2014 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per un dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in *leasing*, ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, esenzioni sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

Dichiarazione Tasi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Risoluzione n.3/DF del 25 marzo 2015, ha ribadito quando già in precedenza affermato nelle risposte Faq del 3 giugno 2014: il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La richiamata risoluzione, peraltro, ha precisato che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2014 relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'art.7, lett. 1 D.Lgs. n.504/92.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2014 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente (la dichiarazione 2012 e 2013 era stata presentata entro lo scorso 1 dicembre 2014), non vi alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

Oggetto: ULTIMA CHIAMATA PER LA TREMONTI QUATER



Scade il prossimo 30 giugno il termine per usufruire della c.d. "Tremonti *quater*".

Abbiamo già dato evidenza in precedenti contributi della agevolazione di cui all'art.18 D.L. n.91/14 che prevede, per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi d'impresa, la possibilità di usufruire di un credito d'imposta per gli investimenti realizzati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 in beni strumentali nuovi di valore unitario non inferiore a 10.000 euro compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 e destinati a strutture produttive localizzate in Italia.

Con riferimento al momento di effettuazione dell'investimento l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.44/E ha precisato che occorre tener conto del dettato dell'art.109, commi 1 e 2 Tuir, per cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, per le prestazioni di servizi la data in cui esse sono ultimate. Ai fini della fruizione del credito è quindi necessario che il momento di effettuazione dell'investimento, come sopra esplicitato, sia precedente o corrispondente al massimo alla data del 30 giugno 2015.

Il credito d'imposta è calcolato applicando la percentuale del 15% alle spese sostenute quale eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. Il credito così determinato potrà essere utilizzato, in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione orizzontale, a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato.

Il credito generato per effetto degli investimenti va riportato in dichiarazione dei redditi nel quadro RU del modello Unico relativo:

- al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è maturato, ossia nel periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato, fino al completo utilizzo dello stesso.

Ricordiamo che con riferimento a tale credito:

- ciascuna quota può essere utilizzata in compensazione anche per importi superiori al limite dei 250.000 euro annuali previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi,
- non trova applicazione il limite generale di 700.000 euro annui previsto per la c.d. compensazione orizzontale,
- non opera il divieto di utilizzo in compensazione di crediti relativi ad imposte erariali, nel caso in cui il contribuente presenti debiti iscritti a ruolo (per le medesime imposte) di ammontare superiore a 1.500 euro.

Nel caso in cui il contribuente non presenti imposte a debito, la quota di credito non compensata nel corso dell'anno può essere utilizzata nell'anno successivo

Oggetto: L'ACCORDO PER IL CREDITO 2015

Il nuovo "Accordo per il Credito 2015" firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:

- "Imprese in Ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- "Imprese in Sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "Imprese e P.A." per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si ricorda alla gentile Clientela che già a partire dall'anno 2009 l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l'Accordo firmato lo scorso 1° luglio 2013 e tutt'oggi in vigore fino al 30 giugno 2015. Per le banche già aderenti all'Accordo per il Credito 2013, l'adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare da parte degli istituti di credito all'Abi.

La natura delle operazioni oggetto dell'accordo "Imprese in Ripresa"

Dal 1° luglio 2015 l'iniziativa "Imprese in Ripresa" consente alle Pmi operanti in Italia che non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni di:

- 1) sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei *leasing* immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei *leasing* mobiliari;
- 2) allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni;
- 3) allungare fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine;
- 4) allungare fino a 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di mutuo e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche che hanno valutato positivamente l'impresa ai fini dell'accesso ad una delle misure citate si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi qualora l'impresa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale. Riepiloghiamo le caratteristiche essenziali delle misure oggetto dell'accordo "Imprese in Ripresa":

Istanza	Modalità di fruizione della misura
Sospensione mutui o leasing (c.d. "moratoria Abi")	<p>Durante il periodo di sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di leasing comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà al più valutare una variazione del tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore a 75 punti base. Al termine della sospensione l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto.</p> <p>Così come era già stato previsto dall'Accordo per il Credito 2013, anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale e identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate, possono essere oggetto della richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate.</p>
Allungamento dei mutui ipotecari e chirografari	<p>Il provvedimento dell'Abi chiarisce che l'incremento del tasso di interesse da applicare all'allungamento della durata di un contratto di mutuo (al massimo 3 anni per i chirografari e 4 anni per gli ipotecari) non può superare i 100 punti base. È consentita alle pmi richiedenti un'altra opzione per fruire dell'allungamento della durata dei contratti: qualora l'impresa avvii entro 12 mesi dall'atto di rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.</p>
Allungamento delle scadenze del credito	<p>Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili, e a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art.43 D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) possono essere richieste in relazione agli insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Tali operazioni sono realizzate allo stesso tasso di interesse previsto nel contratto originario, se le stesse non determinano oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.</p>

L'accordo "Imprese in Sviluppo" e l'accordo "Imprese e Pubblica Amministrazione"

L'Abi ha istituito il *plafond* "Imprese in Sviluppo" che consente di praticare alle Pmi condizioni di accesso al credito vantaggiose per l'incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione ovvero per fare fronte a nuovi ordinativi. Le banche aderenti si impegnano, inoltre, a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali un finanziamento di importo proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dalle imprese medesime, per finalità di sviluppo imprenditoriale. Il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti sarà determinato sulla base di due elementi:

- il costo della provvista per la banca;
- uno *spread* in funzione della qualità dell'impresa e del progetto di investimento.

L'Abi ha, inoltre, promosso la costituzione di uno specifico *plafond* per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle pmi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ("Imprese e Pubblica Amministrazione"), che può essere utilizzato mediante una delle seguenti modalità tecniche:

- sconto *pro soluto*, anche con garanzia dello Stato;
- anticipazione del credito (sia con cessione dello stesso, realizzata anche nella forma dello sconto *pro solvendo*, sia senza cessione).

I crediti oggetto di smobilizzo ai sensi del presente accordo devono essere "certificati" come certi, liquidi ed esigibili fruendo della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti vantati dalle Pmi. Nei casi di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, l'impresa si impegna a dare alla banca/intermediario finanziario mandato irrevocabile all'incasso del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Inoltre, mancando alla data odierna ogni provvedimento di proroga, tutti gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

<p>16 giugno</p>	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Persone fisiche che presentano Unico 2015 (anche non titolari di partita Iva)</p> <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani /commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.</p> <p>Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0.40%.</p> <p>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2015</p> <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0.40%.</p>
----------------------	---

<p>16 giugno</p>	<p>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</p> <p>Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/15.</p> <p>Ivie</p> <p>Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento, in unica soluzione o rateale, dell'imposta sul valore degli immobili destinati all'estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2014 ed acconto 2015, senza maggiorazione.</p> <p>Ivafe</p> <p>Scade oggi il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2014 e di primo acconto per l'anno 2015 senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Cedolare secca</p> <p>Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2014 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento del saldo dell'imposta dovuta per il 2014 e della prima rata d'acconto per il 2015. Il versamento può essere effettuato in data 16 luglio 2015, con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio</p> <p>Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2014, senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Imu e Tasi</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento delle imposte in oggetto quale prima rata di acconto per il 2015.</p>
------------------------------------	--

<p>16 giugno</p>	<p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la quarta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p>
<p>17 giugno</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 maggio.</p>
<p>25 giugno</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>

30 giugno	<p>Rivalutazione dei terreni e partecipazioni</p> <p>Scade oggi il termine di redazione e giuramento della perizia di stima nonché di versamento dell'imposta sostitutiva, relativamente all'affrancamento dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015.</p> <p>Scade inoltre, sempre oggi, relativamente alla rivalutazione dei terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2014 e del 1° luglio 2013, il versamento della seconda e terza rata per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.</p> <p>Dichiarazione Imu</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione ai fini Imu per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo – inizio del possesso o variazioni intervenute - sia sorto dal 1° gennaio 2014.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 giugno 2014.</p>
----------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta